

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Settore Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

**Oggetto:** Regolamentazione della circolazione nell'abitato di Cà Sabbioni: istituzione di una zona residenziale

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- il Centro abitato di Cà Sabbioni si colloca a confine con il territorio del Comune di Mira, a sud del canale Lusore e di via Colombara;
- nel piccolo centro abitato è presente una scuola primaria, un centro medico ed una struttura ricreativa;
- l'abitato pur avendo dimensioni contenute risulta essere densamente popolato;

### Considerato che:

- nel mese di marzo è stato effettuato un sopralluogo in occasione del qual i residenti hanno segnalato la presenza di auto in sosta anche in modo pericoloso al di fuori degli stalli identificati e in maniera difforme dalla segnaletica stradale, il transito di veicoli a velocità non coerenti alle limitazioni previste e l'insufficiente illuminazione pubblica lungo alcune vie;
- l'area ha carattere prevalentemente residenziale;
- negli ultimi anni sono stati effettuati degli interventi di moderazione della circolazione con l'introduzione di alcuni sensi unici volti ad evitare il traffico di attraversamento da e verso le vicine strade regionale e provinciale;

### Riconosciuta:

- l'opportunità di regolamentare la circolazione stabilendo limitazioni di velocità e divieti di sosta al di fuori degli stalli all'uopo predisposti, soprattutto in un ambito a carattere residenziale, privo di traffico di attraversamento;
- l'opportunità di garantire la sicurezza della circolazione in prossimità dell'istituto scolastico e del centro medico;

**Verificato che** la Direzione LLPP ha espresso parere positivo alle modifiche alla regolamentazione della circolazione volte all'abbassamento dei limiti di velocità e a incrementare il rispetto della segnaletica esistente;

## Visti:

- la richiesta della Direzione LLPP inoltrata in data 10/06/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

## ORDINA

### 1. segnalare la zona residenziale nel centro abitato di Cà Sabbioni, secondo le seguenti disposizioni:

- a) segnale l'inizio della zona residenziale all'intersezione di via Colombara con via Picchioluto, diramazione di via Colombara, via Piva e via Marcuzzo;
- b) segnale la fine della zona residenziale all'intersezione di via Colombara con le vie Piva, diramazione di via Colombara, Ortolan, Licori e Don Zorzi nonché all'intersezione di via Don Zorzi con via Picchioluto;
- c) nella zona residenziale è istituito il limite di velocità 30 km/h;
- d) nella zona residenziale vige il divieto di sosta al di fuori degli stalli.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione LL.PP. della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 14 luglio 2020

IL DIRIGENTE  
arch. Loris Sartori  
(\* ) atto firmato digitalmente

*(\* ) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*